

NEWSLETTER SICUREZZA E AMBIENTE

SETTEMBRE 2016

NUOVO ACCORDO STATO REGIONI PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Nella seduta del 7 luglio 2016 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito il Nuovo Accordo relativo all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione.

Il Nuovo Accordo sostituisce l'analogo precedente del 26 gennaio 2006 e risponde alla necessità di procedere ad una sostanziale revisione di tale documento in quanto non più coerente con il quadro normativo complessivamente delineato dal D.Lgs. n. 81/2008 e dagli Accordi del 21 dicembre 2011, dall'Accordo sull'uso delle attrezzature di lavoro e dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, con il quale sono stati individuati i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

Nel sancire il Nuovo Accordo è stata inoltre concordata la parziale modifica degli altri Accordi citati, al fine di rendere uniforme la disciplina dettata dagli stessi, realizzando così un sistema formativo lineare e completo.

DATORE DI LAVORO/R.S.P.P. - ENTRO GENNAIO 2017 OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO

Alla luce del D. M. 16/01/97 e dell'Accordo Stato Regioni 11/1/2012, la formazione del Datore di Lavoro con funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si divide in 3 gruppi:

- **I Datori di Lavoro RSPP esonerati (ante 31/12/96)** dalla frequenza dei corsi, in base alla normativa pregressa avevano 24 mesi per l'ultimazione degli aggiornamenti a partire dall'11/01/2012 (data di pubblicazione dell'Accordo) e quindi con scadenza 11/01/2014.
- Per i **Datori di Lavoro RSPP che hanno frequentato i corsi sulla base dell'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997 prima della data di pubblicazione dell'Accordo Stato Regioni (11/01/2012)**, il quinquennio decorre dalla pubblicazione dell'Accordo stesso e pertanto la scadenza sarà l'11/01/2017. Infatti si legge che *"in considerazione della circostanza che in diversi punti degli accordi in questione si fa riferimento o alla pubblicazione o alla entrata in vigore degli accordi medesimi, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convengono che tali termini debbano in ogni caso identificare sempre nella data dell'11 gennaio 2012, data di pubblicazione degli accordi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana"*.
- **I Datori di Lavoro RSPP che hanno frequentato i corsi in base all'Accordo Stato Regioni (11/01/2012)** devono aggiornare il corso entro 5 anni.

La durata minima dei corsi di aggiornamento è di 6, 10 e 14 ore rispettivamente per attività a rischio basso, medio e alto in base al codice ATECO 2007 dell'azienda, reperibile sulla visura camerale.

I contenuti della formazione verteranno sui seguenti argomenti: approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; sistemi di gestione e processi organizzativi; fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



Quando devo fare l'aggiornamento RSPP datore di lavoro?

**Corso svolto
tra il 1° Gennaio 1997 e il
26 Gennaio 2012**

**AGGIORNAMENTO ENTRO
11 Gennaio 2017**



**Corso svolto dopo
il 26 gennaio 2012**

ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del
21/12/2011

**AGGIORNAMENTO ENTRO
5 Anni**



quanto dura?

Basso Rischio : 6 ore

Medio Rischio : 10 ore

Alto Rischio : 14 ore

**CONSULTA IL CALENDARIO DEI NOSTRI AGGIORNAMENTI PER
DATORE DI LAVORO/R.S.P.P.**

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE PER DATORE DI LAVORO ART. 34 COMMA 2 D.LGS 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011					
PERIODO	LIVELLO DI RISCHIO	DATE *	ORARI	IMPORTO	SEDE CORSO
OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016	BASSO 6 ORE	17 ottobre 2016 24 ottobre 2016	15.00 – 17.00	35,00 € + IVA <u>per ogni singola lezione</u>	Presso Confartigianato Torino VIA FREJUS N.106 TORINO
	MEDIO 10 ORE	07 novembre 2016 14 novembre 2016 21 novembre 2016 28 novembre 2016			
	ALTO 14 ORE	05 dicembre 2016			

* il monte ore di aggiornamento per Datore di Lavoro/RSPP, così come il corso completo, è determinato dal codice ATECO presente nella Visura Camerale aziendale.

A seconda del livello di rischio il Datore di Lavoro/RSPP può scegliere a quali lezioni partecipare anche in funzione del grado di interesse dell'argomento trattato.

Per maggiori dettagli sugli argomenti trattati nelle singole lezioni consultare la schede di iscrizione reperibile sul sito di Confartigianato Torino o contattare l'Ufficio Ambiente di Confartigianato Torino.

CORSO RESPONSABILI SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE PER DATORE DI LAVORO ART. 34 COMMA 2 D.LGS 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011					
PERIODO	LIVELLO DI RISCHIO	DATE	ORARI	IMPORTO	SEDE CORSO
OTTOBRE NOVEMBRE 2016	BASSO 16 ORE	21 ottobre 2016 28 ottobre 2016 <u>(le prime due lezioni possono essere svolte anche in modalità E-LEARNING)</u> 02 novembre 2016 04 novembre 2016	14.00 – 18.00	210,00 € + IVA	Presso Gruppo Torinoprogetti srl VIA GASPARE SACCARELLI N.3 TORINO
	MEDIO 32 ORE	19 ottobre 2016 21 ottobre 2016 26 ottobre 2016 28 ottobre 2016 <u>(le prime quattro lezioni possono essere svolte anche in modalità E-LEARNING)</u> 02 novembre 2016 04 novembre 2016 09 novembre 2016 11 novembre 2016	14.00 – 18.00	260,00 € + IVA	
	ALTO 48 ORE	<u>(le prime sei lezioni DEVONO essere svolte in modalità E-LEARNING)</u> 21 ottobre 2016 28 ottobre 2016 02 novembre 2016 04 novembre 2016 09 novembre 2016 11 novembre 2016	14.00 – 18.00	160,00 € + IVA (formazione e-Learning) 180,00 € + IVA (formazione frontale)	

Per tutte le altre tipologie di corsi scaricare calendario e Schede di Adesione dal sito:

www.confartigianatotorino.it

Per aderire alla modalità E-LEARNING: www.confartigianato.tprformazione.it

I corsi verranno attivati al raggiungimento minimo di adesioni previsto per ogni corso.

ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE IN SICUREZZA DI LAVORI SU ALBERI CON FUNE



I lavori su alberi possono esporre gli operatori addetti a rischi particolarmente gravi per la loro salute e sicurezza. In particolare, ci si riferisce al rischio di caduta dall'alto che purtroppo determina ogni anno un significativo numero di infortuni con conseguenze spesso mortali.

Il fenomeno in tutta la sua gravità è emerso dallo studio svolto dall'Osservatorio sugli infortuni mortali e gravi nel settore agricolo e forestale, curato dal settore ricerca dell'Inail che, nello svolgimento delle relative attività utili a rilevare ed elaborare le informazioni riguardanti gli infortuni occorsi a tutti i lavoratori del settore d'interesse, si avvale delle segnalazioni degli Organi di sorveglianza territoriale (ASL), nonché della consultazione dei principali mezzi di informazione (quotidiani ed agenzie di stampa).

In particolare, i dati estratti relativi ai lavori su alberi, hanno mostrato come nel corso del 2015 sono stati registrati 38 eventi infortunistici determinati da cadute da alberi, dei quali 11 hanno avuto conseguenze letali. È evidente che molti di questi infortuni hanno coinvolto soggetti non esperti e mentre svolgevano operazioni di raccolta di frutti o potatura di alberi in palese non ottemperanza alle disposizioni previste nel Capo II del Titolo del D. Lgs. 81/08.

Data la problematica, un gruppo di lavoro ad hoc istituito presso l'Inail ha elaborato le specifiche istruzioni con l'intento di illustrare le misure di sicurezza per lo svolgimento di lavori su alberi nel caso di accesso e posizionamento mediante funi, e di fornire informazioni per la scelta orientata dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature di lavoro. Al gruppo di lavoro hanno partecipato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il coordinamento tecnico delle Regioni, i rappresentanti delle principali associazioni datoriali e sindacali di settore, esperti del mondo accademico e degli enti formatori.

Dette istruzioni, la cui applicazione assume carattere volontario, non si sostituiscono a quanto disposto nel già richiamato Capo II del Titolo del d.lgs. 81/2008, rappresentando un utile atto di indirizzo per i soggetti obbligati.

RISCHI DA AGENTI FISICI: L'ITALIA SI ADEGUA ALLE NORMATIVE EUROPEE

In adeguamento a quanto già in vigore in Europa, il 2 settembre 2016 entra in vigore nel nostro Paese il D.Lgs. 159/2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 18 agosto 2016. Tale provvedimento, abrogando la direttiva 2004/40/CE, attua la Direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di salute e sicurezza relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici.

Tali disposizioni riguardano la protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori dai rischi dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.

Per "campi elettromagnetici" si intendono: campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 Ghz.

Gli effetti biofisici diretti comprendono: gli effetti termici, gli effetti non termici e la corrente negli arti.



Il Decreto, modificando gli artt. dal 206 al 212 del D.Lgs. 81/08, introduce molte interessanti novità riguardo alle modalità di valutazione dei rischi, ai valori di azione, ai limiti di esposizione professionale e agli obblighi dei datori di lavoro nonché sugli effetti non solo sanitari ma anche sensoriali (ed è una novità) dei campi elettromagnetici. Le nuove disposizioni richiedono pertanto competenze nuove da parte di consulenti, formatori ed RSPP che devono dimostrare qualificazioni e specifiche conoscenze in materia, come previsto esplicitamente dall'art.181 del D.Lgs. 81/08.

OBBLIGHI PREVISTI DA D.LGS. 81/08

TIPOLOGIE DI AZIENDE CHE RIENTRANO NEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E S.M.I.

- Ditta Individuale con dipendenti/coadiuvanti;
- Ditta costituita da Soci (Snc – Srl – Sas);
- Casi particolari: Lavoratori Autonomi classificati con Rischio Alto (edili – impiantisti).

OBBLIGHI

- Redazione del Documento di Valutazione Rischi;
- Redazione del Documento di Valutazione Rumore (se soggetti);
- Redazione del Documento di Valutazione Vibrazioni (se soggetti);
- Redazione del Documento di Valutazione Rischio Chimico (se soggetti);
- Valutazione Stress Lavoro Correlato;
- Nomina del Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (RSPP);
- Elezione e Formazione del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS);
- Formazione di tutti i dipendenti come previsto dall'Accordo Stato /Regioni;
- Nomina e Formazione Addetto Primo Soccorso;
- Nomina e Formazione Addetto Antincendio;
- Corso Carrelli elevatori/Muletto/Attrezzature;
- Sorveglianza Sanitaria (se prevista);
- Medico Competente per visita pre-assuntiva.



Per informazioni:

Ufficio Ambiente e Sicurezza - Via Frejus, 106 - Torino

Tel. **011 50.62.156/134**

(ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30)

Fax. **011 50.62.100**

e-mail: infoambiente@confartigianatorino.it - t.cinque@confartigianatorino.it



A partire dal 05 Agosto e fino al 23 Dicembre 2016

Gli uffici nella **sola giornata di venerdì**

osservano il seguente orario:

dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 15,30.

